



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

- 1) dott. Andrea Pastore Presidente
- 2) dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere
- 3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 325/2007 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8 maggio 2017 e vertente

TRA

la Società Mondo Auto s.r.l., in persona della legale rappresentante *pro tempore*, signora ZAMPOGNA Maria (nata ad Oppido Mamertina il 26.08.1965), con sede in Gioia Tauro alla via SS 11 n.112, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Argine Destro Calopinace n. 20 (oggi via Montevergine n. 13) presso lo studio dell'Avv. Giovanni GURNARI e rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Carmelita e Domenico ALVARO del foro di Palmi

APPELLANTE

CONTRO

Somma Giuseppe, residente in Castellammare di Stabia ed elettivamente domiciliato in Vico Equestre (NA) alla via Ticciano n.42, presso lo studio dell'Avv. Olimpia PERSICO del foro di Napoli

APPELLATO

AVVERSO

Oggetto: appello avverso la sentenza civile del Tribunale di Palmi n. 311/2006, emessa e depositata il 19.05.2006, avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi e risarcimento del danno

CONCLUSIONI

all'udienza di precisazione delle conclusioni del 8 maggio 2017 la causa veniva trattenuta in decisione





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi, ha rigettato l'opposizione proposta dalla Società Mondo Auto s.r.l., mediante atto di citazione ex art. 615 co. 1, ad atto di precetto del sig. Somma Giuseppe in virtù di effetti cambiari non onorati alla scadenza, volta a far dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge.

A sostegno eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 480, co. 1 e 2 c.c. e dell'art. 63 della L. Camb., e nel merito, l'insussistenza, in capo al creditore, del diritto a procedere all'esecuzione per la mancanza del rapporto di credito sottostante ai titoli nonché l'erroneità dell'importo intimato.

Costitutosi in giudizio il sig. Somma Giuseppe eccepiva la intempestività dell'atto di opposizione, l'infondatezza delle eccezioni di parte opponente in ordine alle nullità formali dell'atto di precetto come anche l'infondatezza nel merito delle eccezioni sul rapporto obbligatorio tra le parti, e formulava domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivante dal mancato pagamento delle somme portate nei titoli cambiari azionati.

Successivamente alla istruzione della causa, il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa per la decisione.

Il Tribunale di Palmi, ritenuta la propria competenza, dichiarava inammissibile l'opposizione al precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. per perenzione dei termini di decadenza di cui all'art. 617, co. 1, c.p.c.; rigettava la domanda riconvenzionale formulata dal sig. Somma; condannava la società Mondo Auto s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio liquidate complessivamente in € 2.000,00 oltre spese generali ex art. 15 L.F., IVA e CPA come per legge.

Avverso tale sentenza propone appello la società Mondo Auto s.r.l. eccependo l'omessa pronuncia del decidente su capi specifici della domanda, lamenta la violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. - in particolare per ingiustificata ed immotivata preclusione del diritto di dimostrare la fondatezza della eccepita insussistenza, in capo al creditore istante, del diritto di procedere alla esecuzione per mancanza del rapporto sottostante - e chiede: preliminarmente, ammettere la prova





testimoniale richiesta con memoria istruttoria del 30 aprile 2005; nel merito, accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare: l'insussistenza in capo al creditore del diritto a procedere alla esecuzione per la mancanza del rapporto sottostante; in ogni caso, la nullità del precetto per erronea determinazione dell'importo intimato; la condanna del sig. Somma alla restituzione delle somme corrisposte dall'appellante per effetto della sentenza di primo grado, con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

Costituitosi in giudizio il sig. Somma chiede dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate con l'atto di appello in quanto non provate; accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale; accogliere l'appello incidentale proposto inerente al risarcimento danni per non aver la Mondo Auto s.r.l. adempiuto perfettamente la propria obbligazione, soprattutto con riferimento ai danni da stress ed ai danni economici patiti dalla propria ditta, e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento della somma di € 7.500,00; con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa. In via subordinata, si oppone alla prova testimoniale richiesta o, nel caso in cui venga ammessa, chiede il controesame dei testi di controparte.

“Rilevato che la richiesta istruttoria articolata dall'appellante non può trovare accoglimento alla luce del chiaro disposto dell'art. 345 c. 3 c.p.c., trattandosi di prova non ammessa dal Giudice di primo grado in quanto espressamente ritenuta superflua e non indispensabile ai fini della decisione”, con ordinanza del 20 gennaio 2009, codesta Corte di appello ha rigettato tutte le richieste istruttorie formulate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e pertanto non può essere accolto.

Preliminarmente si ritiene fondata l'eccezione sollevata da parte appellante relativa alla inammissibilità dell'appello incidentale, essendo stato depositato oltre il termine previsto dall'art. 343 c. p. c..

Invero, ai sensi dell'art. 343 co. 1 c.p.c., l'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e tale costituzione deve avvenire almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione ovvero differita da giudice *“con decreto da*





emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo” come previsto dall’art. 168 bis, co. 5, c.p.c.; solo in questa ultima ipotesi, ovvero qualora il giudice si avvalga della facoltà di differimento, il termine per la proposizione dell’appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell’udienza differita e non quella originariamente differita.

Nel caso in esame, l’appello incidentale è stato proposto con comparsa di risposta oltre il termine previsto dall’art. 343 c.p.c. ovvero il 12.11.2007, mentre l’appellato avrebbe dovuto depositarlo almeno 20 giorni prima della data, indicata in appello, della prima udienza, ovvero entro il 19 ottobre 2007. Successivamente, all’udienza del 12.11.2007 - data fissata nell’atto di appello - il Giudice ha disposto il differimento della prima udienza di comparizione alla data del 10.3.2008.

Il suddetto differimento è pertanto avvenuto in un momento successivo rispetto alla ipotesi contemplata dall’art. 168 bis co. 5 c.p.c. e, di conseguenza, non può essere ricondotto a tale fattispecie.

L’appello incidentale è quindi inammissibile perché tardivo.

La Società Mondo Auto s.r.l. rileva inoltre che il Tribunale, in violazione dell’art. 112 c.p.c., non ha esaminato gli ulteriori profili di nullità sollevati con riferimento al diritto del creditore di procedere all’esecuzione (motivi non soggetti al termine perentorio dei cinque giorni ex art. 617 co. 1 c.p.c.) ovvero il difetto di rapporto sottostante ai titoli azionati e comunque l’erroneità dell’importo intimato.

Nel caso in esame, il sig. Somma, portatore legittimo dei titoli cambiari, a seguito del mancato pagamento degli stessi all’atto di presentazione per l’incasso, ha avviato la procedura di protesto con la quale è stata accertata, in forma solenne, l’avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto di pagare.

Le cambiali protestate, costituendo titolo esecutivo per l’ammontare non pagato, hanno legittimamente permesso al sig. Somma di attivare l’azione esecutiva, ovvero di aggredire i beni del proprio debitore sulla base del solo titolo.

Il sig. Somma ha pertanto correttamente richiesto con atto di precetto il pagamento degli effetti cambiari, titoli sufficienti a dimostrare la sussistenza del proprio diritto.

La Società Mondo Auto s.r.l. invece, pur contestando il difetto del rapporto sottostante ai titoli azionati e dichiarando l’avvenuto pagamento delle cambiali con pagamenti successivi ai titoli medesimi,





non ha mai fornito la prova dell'esatto adempimento delle proprie obbligazioni.

Tale prova del resto non può dirsi raggiunta neanche dalla circostanza che, nel corso del rapporto di compravendita di autovetture usate intercorso, le parti erano solite utilizzare diverse modalità di pagamento tra cui l'emissione di titoli cambiari che non venivano portati all'incasso ma annullati per effetto di pagamenti posteriori.

In particolare, la Società Mondo Auto s.r.l. non è riuscita a provare quanto sostenuto, ovvero che il sig. Somma avrebbe illegittimamente azionato i titoli cambiari per cui è causa, pretendendo il pagamento di importi che gli erano stati comunque successivamente corrisposti unitamente a somme relative ad ulteriori transazioni commerciali.

Con ulteriore motivo di appello, la società Mondo Auto s.r.l. rileva la nullità del precetto anche per erronea determinazione della somma intimata, laddove nella quantificazione delle spese legali, in particolare dei diritti e onorari di avvocato, il creditore avrebbe utilizzato uno scaglione diverso e di gran lunga maggiore rispetto al valore del credito ingiunto pari ad € 5.230,84.

Anche tale motivo di gravame non può essere accolto; il creditore ha infatti calcolato le spese legali utilizzando lo scaglione corretto rispetto al valore del credito, ovvero quello compreso tra i € 5.200,00 e i € 25.900,00 considerato che il valore della controversia -come indicato dall'appellante ai fini del pagamento del contributo unificato momento della iscrizione della causa a ruolo- è pari a € 5.869,64.

Infine, con riferimento alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'appellato considerato che, come statuito dal Giudice di prime cure, se la parte istante elegge domicilio (Napoli) in un Comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria non possiede beni, l'elezione resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al Giudice del luogo in cui gli è stato notificato il precetto stesso, ovvero presso il Tribunale di Palmi. L'eccezione di incompetenza territoriale è pertanto infondata.

Per le ragioni suesposte si rigetta l'appello proposto dalla Società Mondo Auto s.r.l. e si conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi.

Si dichiara inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale proposto dal sig. Somma.





Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'appellante, società Mondo Auto s.r.l.

Esse vanno liquidate secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27, trattandosi di attività defensionale ancora in corso al momento della sua entrata in vigore. Come è noto le nuove disposizioni, oltre ad aver superato la distinzione tra diritti di procuratore ed onorari di avvocato, hanno rideterminato i criteri di liquidazione, in base alle "fasi" del giudizio (studio della controversia, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria, fase esecutiva) e non più in relazione alla singole prestazioni del difensore. La novella poi, per esplicita volontà dell'art. 28 D.M. cit., si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, quindi anche a quella qui in esame, in cui l'opera defensionale non era ancora esaurita al momento della decisione (cfr., Cass. Civ., SS.UU., 12-10-2012 n. 17405: "In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata". Cfr. altresì, Corte. Cost. 7-11-2013 n. 261).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza civile del Tribunale di Palmi Reggio Calabria n. 311/06, emessa e depositata il 19.05.2006, dalla Società Mondo Auto s.r.l., in persona del rappresentante pro tempore, sig.ra Zampogna Maria, così provvede:

- 1) rigetta l'appello proposto e conferma la gravata sentenza;





- 2) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Somma Giuseppe;
- 3) condanna la società Mondo Auto s.r.l. al pagamento delle spese legali per il presente grado di giudizio a favore del sig. Somma liquidate nella misura di € 3.200,00 (di cui euro 2.200,00 per diritti e euro 1.000,00 per onorari) oltre spese generali, CPA e IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito.

Così deciso alla camera di consiglio del 01/10/2018

Il Giudice ausiliario estensore

(dott. Salvatore Catalano)

Il Presidente

(dott. Andrea Pastore)

